



**UNIVERSITÀ**  
**di VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PROGRESSIONE VERTICALE DEL  
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 15 DEL D.LGS. 75/2017**

Emanato con D.R. n. 6827-2019 prot. 257439 del 10 luglio 2019



## Indice

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione .....	1
Art. 2 - Attivazione delle procedure per la progressione verticale.....	1
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione.....	1
Art. 4 – Modalità di selezione .....	2
Art. 5 – Criteri di valutazione dei titoli .....	2
Art. 6 - Norme finali.....	4



### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. Al fine della valorizzazione delle professionalità interne e dell'esperienza acquisita, il presente regolamento disciplina le procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Università di Verona nella categoria B, C e D, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, nell'esercizio della propria autonomia regolamentare ed organizzativa.
2. La progressione verticale è finalizzata al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore dell'ordinamento professionale vigente, nel limite dei posti destinati a tale copertura dalla programmazione triennale del fabbisogno del personale tecnico amministrativo.
3. La progressione verticale è una procedura diretta a verificare l'acquisizione delle competenze e delle capacità atte a svolgere le attività previste per la categoria superiore.

### **Art. 2 - Attivazione delle procedure per la progressione verticale**

1. Le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore dell'ordinamento professionale sono indette dal Direttore Generale.
2. Il bando di selezione viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo ufficiale per almeno 20 giorni e l'inserimento nel sito Web di Ateneo.
3. Alle selezioni di cui al presente articolo provvede una Commissione composta, nel rispetto della normativa vigente in materia di incompatibilità e pari opportunità, da tre esperti nelle conoscenze indicate nel bando. La Commissione può essere nominata nel bando di indizione o con successivo decreto del Direttore Generale.
4. Nell'espletamento delle procedure selettive per le progressioni verticali sono osservati i principi posti dall'art. 35 del d.lgs n. 165/01 in materia di selezioni pubbliche, in particolare:
  - a. adeguata pubblicità della selezione;
  - b. imparzialità, oggettività e trasparenza dei meccanismi selettivi;
  - c. osservanza delle pari opportunità.

### **Art. 3 - Requisiti per l'ammissione**

1. Per la partecipazione alle selezioni, il dipendente deve essere in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno ed essere da almeno tre anni a tempo indeterminato nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso.
2. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse categorie sono i seguenti:
  - cat. C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
  - cat. D: laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 ovvero laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 270/04, ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04.
3. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire i bandi possono prevedere specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazione e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali per particolari funzioni professionali regolamentate dalla normativa vigente.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione.
5. I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato per difetto dei requisiti prescritti, in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando.



#### Art. 4 – Modalità di selezione

1. Le selezioni per la progressione verticale si svolgono per titoli e prove di esame. La Commissione dispone per la valutazione di un totale di 100 punti.
2. Le prove d'esame consistono in una prova scritta a contenuto teorico pratico ed in un colloquio sulle materie indicate nel bando di selezione e sono volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
3. Il colloquio accerta anche la conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse in relazione alla professionalità richiesta per la categoria da ricoprire. Alle prove d'esame vengono riservati 60 punti.
4. Le prove si intendono superate se il candidato consegue nella prova scritta almeno 21/30 e nel colloquio almeno 21/30.
5. La votazione complessiva per ogni candidato è data dalla somma dei punti assegnati alla prova scritta, al colloquio e ai titoli. In caso di parità di merito precede il candidato che ha riportato il punteggio più alto nella valutazione dei titoli. Nel caso di parità del punteggio dei titoli prevale il candidato più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità il più giovane di età. La graduatoria di merito, approvata con decreto del Direttore Generale, è immediatamente efficace ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Università. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

#### Art. 5 – Criteri di valutazione dei titoli

1. I criteri di valutazione dei titoli sono distinti in due tipologie di seguito indicate, una riservata alla copertura di posizioni di tecnico di supporto alla ricerca in centri e dipartimenti e una applicabile alla copertura delle altre posizioni appartenenti alle diverse aree professionali (amministrativa, amministrativa-gestionale, biblioteche, tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati):

##### A. Criteri per la progressione verticale per la copertura di posizioni di tecnico di supporto alla ricerca in centri e dipartimenti

1. Ai titoli sono riservati 40 punti, così definiti:

- **Titolo di studio superiore a quello previsto per l'accesso, max punti 12:**

- I. Diploma universitario o laurea triennale: punti 4
- II. Master di I livello: punti 6
- III. Laurea specialistica o magistrale/vecchio ordinamento: punti 8
- IV. Master di II livello: punti 10
- V. Dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione: punti 12

- **Anzianità complessiva di ruolo nelle università, max punti 10:**

- I. più di 3 anni fino a 6: punti 3
- II. più di 6 anni e fino a 8: punti 4
- III. più di 8 fino a 10: punti 5
- IV. più di 10 fino a 12: punti 6
- V. più di 12: punti 10

- **Valutazione positiva conseguita per almeno tre anni, max punti 6:**

- I. inferiore al 60%: punti 0
- II. da 61% a 80%: punti 3
- III. da 81% a 100%: punti 6

Il punteggio finale è pari alla media dei punteggi conseguiti nei tre anni precedenti a quello in cui il candidato presenta la domanda di progressione verticale, arrotondato all'unità superiore nel caso il decimale sia uguale o superiore a 0.5.



- **Attività svolta e risultati conseguiti, max punti 5:**

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione una scheda che descriva in modo sintetico il contributo operativo che il candidato ritiene di aver dato, con la propria attività, allo sviluppo e alla gestione dell'Ateneo negli ultimi 3-5 anni. La predetta scheda allegata al bando di concorso, sarà sottoscritta dal candidato e validata dal responsabile di struttura (Dirigenti e Direttori).

La commissione esprimerà un giudizio corrispondente al seguente punteggio:

- I. adeguato: punti 2
- II. buono: punti 3
- III. molto buono: punti 4
- IV. significativo: punti 5

- **Inserimento in graduatorie vigenti di concorso pubblico a tempo indeterminato nelle Università per categorie almeno pari a quella a cui si partecipa, max 7:**

- I. procedure selettive per cat. C: punti 5
- II. procedure selettive per cat. D: punti 7

**B. Criteri per la progressione verticale per la copertura di posizioni appartenenti alle diverse aree professionali**

1. Ai titoli sono riservati 40 punti, così definiti:

- **Titolo di studio superiore a quello previsto per l'accesso, max punti 3:**

- I. Diploma universitario o laurea triennale: punti 1
- II. Master di I livello: punti 1,5
- III. Laurea specialistica o magistrale/vecchio ordinamento: punti 2
- IV. Master di II livello: punti 2,5
- V. Dottorato di ricerca o Scuola di specializzazione: punti 3

- **Anzianità complessiva di ruolo nelle università, max punti 10:**

- I. più di 3 anni fino a 6: punti 3
- II. più di 6 anni e fino a 8: punti 4
- III. più di 8 fino a 10: punti 5
- IV. più di 10 fino a 12: punti 6
- V. più di 12: punti 10

- **Valutazione positiva conseguita per almeno tre anni, max punti 10:**

- I. inferiore al 60%: punti 0
- II. da 61% a 80%: punti 5
- III. da 81% a 100%: punti 10

Il punteggio finale è pari alla media dei punteggi conseguiti nei tre anni precedenti a quello in cui il candidato presenta la domanda di progressione verticale, arrotondato all'unità superiore nel caso il decimale sia uguale o superiore a 0.5.

- **Attività svolta e risultati conseguiti, max punti 10:**

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione una scheda che descriva in modo sintetico il contributo operativo che il candidato ritiene di aver dato, con la propria attività, allo sviluppo e alla gestione dell'Ateneo negli ultimi 3-5 anni. La predetta scheda allegata al bando di concorso, sarà sottoscritta dal candidato e validata dal responsabile di struttura (Dirigenti e Direttori).

La commissione esprimerà un giudizio corrispondente al seguente punteggio:

- I. adeguato: punti 4
- II. buono: punti 6



- III. molto buono: punti 8
- IV. significativo: punti 10

**- Inserimento in graduatorie vigenti di concorso pubblico a tempo indeterminato nelle Università per categorie almeno pari a quella a cui si partecipa, max 7:**

- I. procedure selettive per cat. C: punti 5
- II. procedure selettive per cat. D: punti 7

**Art. 6 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.
2. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.